

TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI CONCILIAZIONE

Nella causa RG N xxxxx/XV. promossa dal Sig. Sempronio (C.F. _____) con
gli Avv.ti Tizio e Calpurnio

-Opponente -

contro

Caia S.p.A. con sede in Berlino, via Torchio n. x (cod. fisc. _____), con
gli Avv.ti Mevio e Filano

-Opposta -

nonchè

Tiberio S.p.A. (già Tiberio Grecia S.p.A.), con sede in Madrid, via Cavo n.y
(cod. fisc. 08279561008) con l'Avv. Mevio e Filano .

-Opposta-

* * *

Oggi III/VII/XVIII alle ore 9,30 innanzi al Tribunale del lavoro di Taranto
Dott. XXXXXX sono presenti il ricorrente, Sig. Sempronio, assistito dall'Avv.
Tizio e per le Caia spa e Tiberio spa l'Avv. Filano anche quale procuratore
speciale ex art.185 cpc

Premesso che

- A) Con ricorso ex art. 1, comma 48, L. 92/2012 (il "Ricorso") il Sig.
Sempronio ha convenuto in giudizio le Società Caia spa e Tiberio spa
dinanzi all'odierno Giudicante per sentir accogliere le seguenti
conclusioni: 1. *Annullare il licenziamento per giustificato motivo
oggettivo comminato al ricorrente in data XXX..X. XIV, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 18 comma 4, L. n. 300I70, perché vi è manifesta
insussistenza del fatto economico posto a base del suddetto
provvedimento;*
2. *Conseguentemente, ordinare alle società resistenti di reintegrare il
ricorrente nel posto di lavoro;*

3. *Condannare, in solido, entrambe le società resistenti al pagamento, nei confronti del ricorrente, di una indennità risarcitoria non inferiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione (c.d. tutela reale limitata);*

4. *in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante non dovesse ritenere applicabile al caso di specie la tutela prevista dal c. 4 dell'art. 18 St. Lav., condannare comunque, in solido, le società resistenti al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica del comportamento nonché delle condizioni delle parti (c.d. tutela risarcitoria forte).*

5. *In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante non dovesse ritenere applicabili le suddette tutele di condannare, in solido, le resistenti al pagamento di una indennità risarcitoria compresa tra le sei e le dodici mensilità (tutela risarcitoria debole).*

6. *Condannare, in solido, le società resistenti a corrispondere al ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su tutte le somme riconosciute come dovute con decorrenza come per legge.*

7. *Condannare, in solido, le odierne resistenti al pagamento delle spese di giudizio.*

Con memorie difensive tempestivamente depositate per tale giudizio le Caia spa e Tiberio spa contestavano tutto quanto da controparte allegato e/o prodotto, chiedendo il rigetto del Ricorso perché infondato in fatto e in diritto.

All'esito dell'istruttoria condotta nell'ambito del procedimento sommario R.G. n. IV/XV, l'On.le Giudice adito in data I/VII/ XV ha emesso l'ordinanza ("**Ordinanza**") a mezzo della quale decideva per il rigetto del Ricorso.

Avverso la predetta Ordinanza, in data X/VIII/XV, il Sig. Sempronio proponeva opposizione chiedendo la revoca della stessa e l'accoglimento

delle medesime conclusioni già rassegnate nell'ambito della fase sommaria del giudizio.

La Caia spa e Tiberio spa, si costituivano ritualmente in giudizio chiedendo la conferma di quanto statuito nell'Ordinanza ed il pedissequo rigetto del Ricorso in Opposizione.

B) Con ricorso depositato in data XX/X/XV, il Sig. Sempronio ha convenuto in giudizio la Caia spa avanti al Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro (RGN yyyyy/XV), esponendo di aver lavorato alle dipendenze della stessa dal mese di ----XIII al ----- XIV, data in cui è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo richiedendo la condanna della Caia spa al pagamento di una serie di differenze retributive per inquadramento superiore (dal V al VI livello CCNL), lavoro straordinario e indennità di cassa e maneggio denaro, nonché per differenze sul TFR per un totale di € 177.185,96, oltre accessori.

. Si costituiva la Caia spa contestando la fondatezza della pretesa avanzata dal Sig. Sempronio; con sentenza del Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, n. 1295/2018 pubblicata il 29 Marzo 2018 (la "Sentenza") e ad oggi non impugnata, era respinto il ricorso del sig. Sempronio con condanna dello stesso al pagamento in favore di Caia spa delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) oltre IVA e CPA

Nelle more del giudizio le Parti hanno verificato la reciproca volontà di definire transattivamente le liti pendenti, accettando di sottoscrivere un accordo a tacitazione definitiva di ogni pretesa connessa all'intercorso rapporto di lavoro, la sua instaurazione, esecuzione e cessazione dello stesso alle seguenti

CONDIZIONI

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale
2. Il Sig. Sempronio rinuncia agli atti ed all'azione del giudizio di opposizione all'Ordinanza accettandone le statuizioni ivi contenute, ed in particolare il licenziamento comminato da Caia spa con lettera 28 ottobre 2014.

3. Il Sig. Sempronio rinuncia altresì a proporre appello avverso la Sentenza ed ogni azione ad essa relativa e/o connessa e/o conseguente, accettandone le statuizioni ivi contenute.
4. La Caia spa e Tiberio spa accettano tutte le rinunzie indicate di cui ai punti 2 e 3
5. A fronte di quanto previsto ai precedenti punti 2 e 3, Caia spa:

-rinuncia alle spese legali poste a carico del sig. Sempronio con la Sentenza di cui in premesse e liquidate in Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) oltre IVA e CPA;

-si impegna a corrispondere al Sig. Sempronio la somma lorda di Euro 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di incentivo all'esodo di carattere straordinario. La predetta somma, da intendersi sostitutiva di ogni altra misura di incentivazione connessa alla risoluzione del rapporto di lavoro non risulterà soggetta, ai sensi dell'art.12 della Legge 30 aprile 1969 n.153, come novellato dall'art.6 del D.Lgs 2.9.1997 n.134, a contribuzione previdenziale e sarà altresì assoggettata ad imposta come integrazione del TFR. L'importo predetto, al netto delle ritenute di legge, sarà corrisposto al sig. Sempronio mediante bonifico bancario, sul di lui cod.IBAN. -----
-----, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Verbale. Il sig. Sempronio prende atto che l'Amministrazione Finanziaria dello Stato ha facoltà di ricalcolare le imposte relative a tutti gli importi erogati con tassazione separata - ivi compresi quelli di cui al presente punto - e che ciò avviene al di fuori di ogni responsabilità di Caia spa.

6. il sig Sempronio accetta l'offerta di cui al precedente punto 5. e si dichiara integralmente soddisfatto in qualsiasi pretesa dedotta e/o deducibile che possa trovare origine o fondamento nel rapporto di lavoro intercorso e nella sua cessazione. A tal proposito il sig. Sempronio dichiara di rinunciare in via sostanziale e definitiva nei confronti di Caia S.p.A. e delle sue controllanti e controllate e partecipate, attuali e non, nonché delle loro danti e aventi causa, ad ogni diritto, azione o ragione, comunque connessa al rapporto di lavoro intercorso e alla sua risoluzione, anche se qui non espressamente indicata, e ciò sia per titoli retributivi (e così in via meramente esemplificativa, ma non esaustiva, per inquadramento, retribuzioni arretrate, indennità di preavviso, rimborsi spese, festività, protrazioni di orario, collocamento in cig e sue

modalità, lavoro straordinario, premi, retribuzione variabile, bonus, retribuzioni in natura, incentivi e indennità sotto qualsiasi forma e denominazione e loro incidenza sugli istituti di legge e contrattuali) sia per titoli risarcitori (ivi compresi il risarcimento danni ex artt.2043, 2059, 2087 e 2103 e.e., interessi legali e rivalutazione).

7. Caia spa si obbliga a riconoscere al signor Sempronio un concorso spese legali di Euro = 1.500,00 (millecinquecento/O?) oltre 4% CPA e così complessivamente €..... ... Su richiesta del signor Sempronio, il predetto importo sarà versato da Caia spa. direttamente sul conto corrente intestato agli avv Tizio e Calpurnio cod IBAN-----

8. Le altre spese di lite si intendono compensate, ivi comprese quelle della fase sommaria del giudizio, e a tal fine sottoscrivono i procuratori per rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P.F..

LCS

Il giudice del lavoro

Le Parti e i
rispettivi
avvocati

